

- (13) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità comunitarie e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e per la difesa dei propri interessi. È inoltre auspicabile che siano fissate chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione. È altresì opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito.
- (14) È necessario stabilire a quali condizioni sia possibile istituire in via eccezionale misure provvisorie, includendo l'eventualità che tali misure possano essere istituite dalla Commissione e solo per un periodo di 200 giorni.
- (15) Il protocollo stabilisce che le misure definitive possano essere istituite solo 60 giorni dopo il ricevimento di una richiesta di consultazioni da parte della Cina e se tali consultazioni non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
- (16) Appare indicato prevedere — a determinate condizioni e purché non ne venga perturbato il funzionamento del mercato interno — la possibilità di istituire misure limitate a uno o più Stati membri.
- (17) Appare opportuno prevedere che le misure di salvaguardia scadano dopo quattro anni, salvo che da un riesame risulti che esse debbano essere mantenute in vigore.
- (18) È opportuno prevedere riesami intermedi nei casi in cui uno Stato membro o la Commissione richiedano di esaminare tanto gli effetti di una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, quanto la necessità di mantenere in vigore tale misura.
- (19) È necessario prevedere un riesame delle misure in materia di diversione degli scambi quando il membro dell'OMC che adotta un provvedimento volto a risolvere una situazione di perturbazione del mercato segnala al comitato di salvaguardia dell'OMC una qualunque modifica del provvedimento in questione.
- (20) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.
- (21) Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino le importazioni dei prodotti soggetti ad inchiesta o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, ove ciò possa essere d'applicazione.
- (22) È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽¹⁾, il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio.
- (23) È opportuno prevedere visite di verifica volte al controllo delle informazioni fornite circa l'evoluzione dei volumi delle importazioni e la perturbazione del mercato, condizionando tuttavia tali visite al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.
- (24) Dovrebbero essere formulate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la divulgazione di segreti a livello d'impresa o di governo.
- (25) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i propri interessi.
- (26) È saggio istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori, e fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.
- (27) La relazione dei gruppi di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (in appresso «la relazione») prevede una graduale eliminazione dei contingenti non tessili che la Comunità mantiene nei confronti di alcuni prodotti originari della Cina.
- (28) In considerazione di questa graduale eliminazione, è opportuno abrogare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.
- (29) È opportuno incrementare i quantitativi già assegnati mediante titoli d'importazione per il 2002 e il 2003, così da tenere conto dell'aumento previsto nel programma di eliminazione.
- (30) È opportuno porre termine all'applicazione delle misure di sorveglianza sui prodotti cinesi attualmente interessati da ed elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94, che dovrebbe essere abrogato.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.